

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2890 del 22/08/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. NOVA-CAR S.N.C. DEI F.LLI SALVI VALTER E NERIO con sede legale in Comune di Cesena, Via Arenzano n. 479. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di riparazione di carrozzerie di autoveicoli sito nel Comune di Cesena, Via Arenzano n. 479.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2995 del 19/08/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventidue AGOSTO 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. NOVA-CAR S.N.C. DEI F.LLI SALVI VALTER E NERIO con sede legale in Comune di Cesena, Via Arenzano n. 479. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di riparazione di carrozzerie di autoveicoli sito nel Comune di Cesena, Via Arenzano n. 479.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- Legge 26 ottobre 1995 n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 17/12/2015 acquisita al Prot. Unione 51684 e dalla Provincia di Forlì-Cesena ai Prot. Prov.li 109421, 109422 e 109423 del 28/12/2015, da **NOVA-CAR S.N.C. DEI F.LLI SALVI VALTER E NERIO**, nella persona di Mirko Bacchini, in qualità di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Cesena, Via Arenzano n. 479, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di riparazione di carrozzerie di autoveicoli sito nel Comune di Cesena, Via Arenzano n. 479, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06;
- valutazione di impatto acustico.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 16/02/2016 Prot. Unione 6580, acquisita da Arpae al PGFC/2016/2099, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. con contestuale richiesta integrazioni ed indizione della Conferenza di Servizi;

Considerato che, a seguito di richiesta di proroga del termine per la presentazione delle integrazioni, in data 29/03/2016 la ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio la documentazione richiesta, acquisita al Prot. Unione 12990 ed al PGFC/2016/4785;

Dato atto che con nota di Arpae PGFC/2016/5603 del 19/04/2016, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/13, è stata convocata la Conferenza di Servizi;

Atteso che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 28/04/2016, valutata la documentazione agli atti, ha svolto le valutazioni conclusive rispetto alle singole autorizzazioni settoriali, come segue:

- in merito all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha espresso parere favorevole al rilascio della autorizzazione, fatta salva l'acquisizione di documentazione integrativa;
- in merito all'impatto acustico, il Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena con nota Prot. Com.le 39207/63 del 11/04/2016, acquisita al PGFC/2016/5319, ha comunicato quanto segue *“Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA n. 163/AUA/2015, in cui è stata allegata una Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà e redatta dal Tecnico Competente in Acustica MARCELLO BIGUZZI di Cesena, datata 18 marzo 2016, ove si dichiara il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, si prende atto di tale Dichiarazione in merito all’impatto acustico.”*;
- ha espresso parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, fatta salva l'acquisizione della documentazione integrativa relativa le emissioni in atmosfera e la positiva valutazione della stessa da parte dei soggetti partecipanti alla seduta della Conferenza;

Considerato che con nota di Arpae PGFC/2016/6388 del 29/04/2016 è stata richiesta alla Ditta la documentazione integrativa richiesta dalla Conferenza di Servizi;

Considerato che in data 19/05/2016 la ditta ha inoltrato al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 21075 e da Arpae al PGFC/2016/7627;

Tenuto conto che in data 01/07/2016 la ditta ha trasmesso documentazione integrativa volontaria relativa alle emissioni in atmosfera, acquisita al PGFC/2016/9816;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, acquisite in data 26/07/2016 e depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’articolo 269 del D.Lgs 152/06;

Dato atto che le motivazioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie sopraccitate in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell' ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell’istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare l’Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di **NOVA-CAR S.N.C. DEI F.LLI**

SALVI VALTER E NERIO che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci e Cristian Silvestroni, e la proposta di provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **NOVA-CAR S.N.C. DEI F.LLI SALVI VALTER E NERIO** (C.F./P.IVA 01747540407), con sede legale in Comune di Cesena, Via Arenzano n. 479, per lo **stabilimento di riparazione di carrozzerie di autoveicoli sito nel Comune di Cesena, Via Arenzano n. 479**.
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche

non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

La Ditta ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., come nuovo stabilimento.

Con e-mail del 20/01/2016 il responsabile dell'endoprocedimento ha richiesto ad Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99, una relazione tecnica istruttoria complessiva di tutte le emissioni dello stabilimento.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 28/04/16, preso atto della relazione tecnica istruttoria di Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena consegnata nella medesima seduta, ha svolto le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera:

Emissione E1 cabina di verniciatura e essiccazione - Gli inquinanti sono costituiti da polveri e composti organici totali

- Per l'individuazione del valore limite per l'inquinante “polveri totali” si fa riferimento al punto 48.2 “Verniciatura manuale a spruzzo” della Parte III dell'allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e al punto 6 dell'Allegato 4.1 – “Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg” della DGR-ER 2236/2009 e s.m.i. Nell'allegato I del DLgs 152/2006 e nella normativa regionale il valore di emissione è pari a 3 mg/Nm³.
- Per quanto concerne l'individuazione del valore limite per l'inquinante “composti organici volatili”, si evidenzia che l'attività di verniciatura ricade nell'applicazione dell'art. 275 del DLgs 152/2006 e s.m., in quanto individuata dal punto 12” Finitura di autoveicoli con una soglia di consumo di solvente superiore a 0,5 tonnellate/anno” della Parte II dell'allegato III alla Parte V dello stesso decreto, superando la soglia di consumo di solvente ivi indicata. In relazione alla emissione di composti organici volatili, si applicano i valori limite per le emissioni convogliate e per le emissioni diffuse stabiliti al punto 6.1 (soglia di consumo di solvente ≤15 t/anno) della Tab.1 della Parte III dell'Allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., di seguito indicati:

Valore limite emissioni convogliate	50 mgC/Nmc
Valore limite emissioni diffuse	25% di input di solvente

Emissione E2 bruciatore a servizio della cabina di verniciatura e essiccazione (192 kW, a gasolio)

L'emissione non è sottoposta ad autorizzazione, in quanto classificabile come “scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. perchè proveniente da un impianto compreso alla lettera bb) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Tale emissione deve comunque rispettare i valori di emissione stabiliti alla lettera b) del punto 17 alla lettera F dell'Allegato 3A alla DGR 2236/0 e smi, senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 3%di O ₂
Polveri	50 mg/Nmc
Ossidi di azoto	500 mg/Nmc
Ossidi di zolfo	100 mg/Nmc

Il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche di cui alla Parte II, sezione 1 dell'Allegato X alla

Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 28/04/16 ha espresso parere favorevole all'adozione della AUA con i limiti, le condizioni e le prescrizioni sopracitate relativamente alle emissioni in atmosfera, fatta salva l'acquisizione e la positiva valutazione da parte dei soggetti partecipanti alla seduta della Conferenza di documentazione integrativa inerente le emissioni in atmosfera.

Con PEC del 29/04/16 PGFC/2016/6388 è stata trasmessa alla Ditta la richiesta di integrazioni succitate, indicando un tempo massimo di 30 giorni dal ricevimento per la trasmissione della documentazione al SUAP.

Con PEC del 20/05/16 PGFC/2016/7627 il SUAP ha trasmesso la documentazione integrativa presentata dalla Ditta in data 19/05/16.

Con mail del 05/07/16, acquisita al protocollo PGFC/2016/9816 del 01/07/16, la Ditta ha trasmesso una integrazione volontaria.

Con mail del 05/07/2016 il Responsabile dell'endoprocedimento ha chiesto ad Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena e alla Azienda USL della Romagna – sede di Cesena, in quanto soggetti partecipanti alla seduta della Conferenza di Servizi del 28/04/16, una valutazione di quanto trasmesso dalla Ditta con le integrazioni succitate, ritenendo completa la documentazione prodotta e confermando pertanto le decisioni assunte nella Conferenza di Servizi del 28/04/16.

Con mail del 05/07/16 Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena ha comunicato il proprio assenso a quanto prospettato dal Responsabile dell'endoprocedimento. Con mail del 06/07/16 l'Azienda USL della Romagna – sede di Cesena ha ritenuto soddisfacente la documentazione trasmessa dalla Ditta, per quanto di propria competenza.

Successivamente alla Conferenza di servizi il Responsabile dell'endoprocedimento, tenuto conto delle conclusioni della stessa e delle successive integrazioni fornite dalla ditta, precisa le seguenti valutazioni:

1. Composti Organici Volatili (COV) utilizzati nella attività art. 275 DLgs 152/06 e smi

Gli impianti interessati nel processo verniciatura ed essiccazione vengono utilizzati mediamente per 2 h/giorno per 220 giorni/anno, per cui l'emissione totale annua è calcolata nel modo seguente:

CONSUMO MASSIMO TEORICO **1,1958** T/anno

CONVOGLIATE				
Emissione	Portata Nmc/h	Concentrazione mgC/Nmc	ore/anno	Flusso di massa TCOV/anno
E1	24.000	50	440	0,63
				0,63

DIFFUSE	
25% del consumo massimo teorico	0,30 T/anno

EMISSIONE TOTALE ANNUA CALCOLATA	
FLUSSI DI MASSA CONVOGLIATE + DIFFUSE	0,93 T/anno

Il fattore analitico FA per il calcolo della concentrazione espressa in SOV a partire dalle sostanze lavorate (espresse in Carbonio) viene valutato mediamente pari a 1.2.

Tenuto conto di quanto sopra e considerato che la ditta, per l'attività di verniciatura, dichiara un consumo massimo teorico di solvente pari a 1,1958 ton/anno, si stabiliscono i seguenti valori limite e prescrizioni:

- il consumo massimo teorico di solvente è pari a 1,20 ton/anno;

- il valore limite per l'inquinante “Composti organici volatili (espressi come Ctot)” per le emissioni convogliate è <= pari a 50 mgC/Nmc;
- il valore limite di emissione diffusa di COV dovrà essere <= pari al 25% dell'input di solvente;
 - l'emissione totale annua di COV dovrà essere <= pari a 0,93 ton/anno;
 - entro il 30 Aprile di ogni anno, ai sensi del punto 4.1 della parte I dell'allegato III alla Parte V del D.Lgs.s. 152/06 e s.m.i., dovrà essere trasmessa ad Arpa, apposita documentazione, relativa all'anno precedente, attestante la conformità ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi, ai valori limite per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati. A Tale scopo, secondo quanto indicato al punto 4.2 della Parte I dell'allegato III alla Parte V del sopra citato decreto, il gestore dovrà effettuare, almeno una volta all'anno, misurazioni di COV che attestino la conformità dell'impianto ai valori limite negli scarichi gassosi, nonché un piano di gestione dei solventi redatto secondo le indicazioni contenute nella Parte V dell'allegato III alla Parte V del D.lg. 152/06 e s.m.i. L'azienda inoltre dovrà dotarsi di un registro vidimato delle emissioni nel quale dovrà annotare mensilmente i consumi di materie prime impiegate nel ciclo produttivo, validati dalle fatture di acquisto (vernici/fondi, catalizzatori, diluenti, stucco). Tale registro dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di controllo.

2. Emissione E2 bruciatore - cabina di verniciatura e essiccazione (192 kW, a gasolio)

Ritenendo corretta la classificazione di tale emissione come “scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 co. 1 del DLgs 152/06 e smi, si ritiene che per l'individuazione dei valori limite il riferimento alla lettera b) del punto 17 del paragrafo F dell'Allegato 3A alla DGR 2236/0 e smi, riportato nel verbale della Conferenza di servizi del 28/04/2016, non risulti pertinente in quanto il punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i. precisa che gli impianti individuati al punto bb) della Parte I dell'Allegato IV del DLgs 152/06, come quello di cui trattasi, devono rispettare le prescrizioni dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06 e smi. Pertanto per l'individuazione dei valori limite occorre fare riferimento al punto 1.2 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/06, che stabilisce i limiti riportati nella seguente tabella, senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici.

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 3%di O ₂
Polveri	150 mg/Nmc
Ossidi di azoto	500 mg/Nmc
Ossidi di zolfo	1700 mg/Nmc

Il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche di cui alla Parte II, sezione 1 dell'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forli-Cesena di Arpa, delle conclusioni della Conferenza di Servizi come riportato nel verbale della seduta del 28/04/16, delle valutazioni in merito alle integrazioni, condivise con Arpa Sezione Provinciale di Forli-Cesena e Azienda USL della Romagna – sede di Cesena e delle successive valutazioni e precisazioni del Responsabile dell'endoprocedimento sopra riportate, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio in data 17/12/2015 P.G.N. 51684, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE

AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera non sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto classificabile come “scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE N. 2 - BRUCIATORE A SERVIZIO DELLA CABINA DI VERNICIATURA E ESSICCAZIONE (192 kW, a gasolio)

proveniente da un impianto compreso alla lettera bb) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Tale emissione deve comunque rispettare i valori di emissione stabiliti al punto 1.2 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 3%di O ₂
Polveri	150 mg/Nmc
Ossidi di azoto	500 mg/Nmc
Ossidi di zolfo	1700 mg/Nmc

Il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche di cui alla Parte II, sezione 1 dell'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di riparazione di carrozzerie di autoveicoli sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

EMISSIONE N. 1 – CABINA DI VERNICIATURA E ESSICCAZIONE

Impianto di abbattimento: filtri sintetici a secco con filtro dust stop in fibra di vetro

Portata massima	24.000	Nmc/h
Altezza minima	6,5	m
Durata	2	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nmc

2. Per quanto riguarda i Composti Organici Volatili (COV) utilizzati nella attività di "Finitura di autoveicoli con una soglia di consumo di solvente superiore a 0,5 tonnellate/anno" (art. 275 e punto 6.1 – soglia di consumo di solvente inferiore a 15 tonn/anno - della Tab. 1 della Parte III dell'allegato III di cui alla Parte V del DLgs 152/2006 e s.m.i.) di cui alla **emissione N. 1**, le emissioni in atmosfera sono inoltre autorizzate nel rispetto dei valori limite e delle prescrizioni di seguito riportati:
 - a) il consumo massimo teorico di solvente è pari a 1,20 ton/anno;
 - b) il valore limite per l'inquinante "Composti organici volatili (espressi come Ctot)" per le emissioni convogliate è < o pari a 50 mgC/Nmc;
 - c) il valore limite di emissione diffusa di COV dovrà essere < o pari al 25% dell'input di solvente;
 - d) l'emissione totale annua di COV dovrà essere < o pari a 0,93 ton/anno;
 - e) **entro il 30 aprile di ogni anno**, ai sensi del punto 4.1 della parte I dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 03/04/06 n. 152, dovrà essere trasmessa ad Arpa e Struttura

- Autorizzazioni e Concessioni e ad Arpa Sezione Provinciale di Forli-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) apposita documentazione, relativa all'anno precedente, attestante la conformità dell'impianto ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi, ai valori limiti per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati; a tale scopo, secondo quanto indicato al punto 4.2 della parte I dell'allegato III alla parte V del sopracitato decreto, il gestore dovrà effettuare, almeno 1 volta/anno, misurazioni di COV che attestino la conformità dell'impianto ai valori limite negli scarichi gassosi, nonché un **piano di gestione dei solventi** redatto secondo le indicazioni contenute nella parte V dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- f) i consumi mensili di materie prime (vernici/fondi, catalizzatori, diluenti, stucco), validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati sul **registro** di cui al successivo **punto 9**;
 - g) la conformità delle emissioni ai valori limite è verificata sulla base della massa totale di carbonio organico emesso, come indicato al punto 4.3 della parte I dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 03/04/06 n. 152;
 - h) in caso di misure discontinue le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione.
3. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011", disponibile sul sito www.arpa.emr.it (seguendo il percorso Arpaie in regione/Forli-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpa.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
 4. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione N. 1** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
 5. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Cesena, all'Arpaie Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpaie Sezione Provinciale di Forli-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissione N. 1**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
 6. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
 7. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **emissione N. 1** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre controlli delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpaie Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpaie Sezione Provinciale di Forli-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
 8. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico della **emissione N. 1 con una periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
 9. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale
-

dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:

- dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
- dovranno essere annotati mensilmente i consumi di materie prime, così come precisato al precedente punto 2 lettera f), relativamente alla **emissione N. 1**.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.